


COLLINE TERAMANE



Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane  
Sede legale e operativa: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)  
Tel. 085 8072853 – Fax 085 8071699  
CF/P.IVA: 01532240676  
Email: consorzio@collineteramane.com

HNG ARUNO G

14.11.13

7

Al  
Ministero delle Politiche Agricole  
Dipartimento delle politiche competitive della  
qualità agroalimentare e della pesca  
Direzione Generale per la promozione della qualità  
Agroalimentare – Ufficio PQA IV  
Via XX Settembre, 20  
00177 ROMA

per il tramite della Regione Abruzzo  
Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale  
Servizio Produzioni Agricole e Mercato  
Via Catullo n.17  
65100 PESCARA

OGGETTO: Articolo 10 del Decreto 7 novembre 2012 - Domanda di modifica dell'Art. 5 del disciplinare di produzione della DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane".

Con riferimento all'Art. 10 del Decreto 7 novembre 2012 "Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010", il sottoscritto Dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Presidente pro-tempore del **Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane**, riconosciuto ai sensi dell'Art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2010 con DM 4 giugno 2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 141 del 19.06.2012, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

### CHIEDE

la modifica dell'Art. 5 del disciplinare di produzione della DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane".

Con la presente si rimettono anche per via informatica:

- 1) documento sinottico contenente la proposta di modifica dell'Art. 5 del disciplinare di produzione;
- 2) progetto di documento riepilogativo della modifica proposta, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del decreto;
- 3) relazione tecnica a supporto della proposta di modifica;





- 4) verbale dell'Assemblea del Consorzio del 09/10/2013, dalla quale risulta che i Soci presenti detengono il 58,62% dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto e che la delibera è stata assunta ad unanimità dei presenti.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione, si porgono cordiali saluti.

*Si allega copia documento d'identità in corso di validità.*

*Mosciano Sant'Angelo (TE), lì 12 novembre 2013*

Il Presidente  
Dott. Alessandro Nicodemi




**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE  
CONTROLLATA E GARANTITA  
"MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE"**

Approvato DOC con	DPR	24.05.1968	G.U. 178 – 15.07.1968
Approvato DOCG con	DM	20.02.2003	G.U. 54 – 06.03.2003
Modificato con	DM	30.10.2007	G.U. 266 - 15.11.2007
Modificato con	DM	20.11.2009	G.U. 281- 02.12.2009
Modificato con	DM	30.11.2011	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

<i>Versione vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p><b>Articolo 5</b> Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i> La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento.</p>	<p><b>Articolo 5</b> Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i> La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. <b>Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento/affinamento obbligatorio di almeno un anno.</b> Il periodo di <b>invecchiamento/affinamento</b> decorrere da 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a tre anni, <b>di cui almeno un anno in botti di rovere o castagno</b>, può portare in etichetta la menzione "riserva". Il periodo di <b>invecchiamento/affinamento</b> anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è consentita la pratica dell'arricchimento.</p>

La presente copia, composta di n. 1 fasciate, è conforme all'originale.

Il Responsabile dell'Ufficio  
dott. Giovanni ANCARANO



18 NOV. 2013



ALLEGATO II

**DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA**

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente):

2

Lingua utilizzata per la presentazione della domanda:

Italiano

Numero del fascicolo:

[da completare a cura della Commissione]

**Intermediario**

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato):

Via XX Settembre n. 20, Roma 00187, Italia.

Telefono, fax, e-mail:

Telefono: 0039 - 06.46656030 - 06.46656043 - 06.46656139

Fax: 0039 - 06.46656133

E-mail: l.lauro@mpaaf.gov.it; l.tarmati@mpaaf.gov.it; ne.dimedio@mpaaf.gov.it

**Nome**

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE - Denominazione di origine

**Voce del disciplinare interessata alla modifica**

Pratiche enologiche impiegate.

**Modifica**

- Modifica del disciplinare che non comporta modifiche del documento unico.
- Modifica di lieve entità.

**Spiegazione della modifica**

La modifica dell'Art. 5 del disciplinare di produzione della DO in oggetto afferisce esclusivamente alla riduzione del periodo minimo di invecchiamento/affinamento previsto per la tipologia "base" che scenderebbe da due anni ad un solo anno. Detta riduzione, che non andrebbe assolutamente a modificare in senso negativo il livello qualitativo del prodotto, si rende necessaria per dare alle aziende maggiore elasticità nei termini di consegna dei prodotti, una migliore risposta alle esigenze dei distributori e soprattutto a soddisfare le esigenze del consumatore internazionale che da tempo tende a privilegiare vini più "freschi", fortemente legati al territorio e alle peculiarità del vitigno.

Documento unico modificato

[su un foglio a parte]

Nome del firmatario:

Alessandro Nicodemi

Firma:



La presente copia, composta di n. 2 fasciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 18 NOV 2013

Il Dirigente Provinciale  
dott. Giovanni ANGRANO



**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

del Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane" del 09 Ottobre 2013

L'anno duemilatrecento il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 20,00, in seconda convocazione, nella sede del Consorzio - via C. Lerici, 3/5 64028 Mosciano S. Angelo (TE), si è riunita l'Assemblea dei soci del Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, convocata con nota del 30 Settembre 2013 a mezzo posta certificata e raccomandata per discutere sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Modifica art. 5 del Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane".

Alle ore 20,01 sono presenti, a mezzo dei Sigg. Titolari o Delegati, le Aziende:

Soc. Agr. ANFRA, Az. Agr. Binelli Simone, Soc. Agr. Cerulli Irelli Spinuzzi, Soc. Agr. Cerulli S.s., Az. Agr. Cvetic Marina, Az. Agr. Corrado De Angelis Corvi, Az. Agr. Faraone Giovanni, S.r.l. Farnese Vini, Az. Vit. Lepore Gaspare, Az. Agr. Eredi Lepore, Az. Agr. Monti Emilia, Az. Agr. Nicodemi Bruno, Az. Agr. RODEA., Agr. Agr. S.s. San Lorenzo Vini, Az. Agr. Santone Massimo, Az. Agr. Tenute Barone Valforte, LE QUALI RAPPRESENTANO 235, 98 VOTI su 402,53 pari ad una PERCENTUALE DEL 58,62 % ( vedi all. "A" ).

Alle ore 20,02 il Presidente Dott. Alessandro Nicodemi, assume la presidenza e, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti è legittimo dichiara aperta la seduta chiamando a fungere da Segretario il Direttore Rosa Gianfranco e pregando i presenti di passare alla discussione dell'O.d.g..

Nel merito :

O.d.g. n°1: Il Presidente da la parola al Segretario il quale legge il verbale della seduta precedente ;

O.d.g. n° 2 : Viene distribuita ai presenti una copia del disciplinare a suo tempo approvato unitamente alla proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare medesimo con evidenziati i commi proposti per la modifica.

Sono, altresì, illustrati dal Presidente stesso le motivazioni delle modifiche, gli aspetti tecnici e pratici nonché le aspettative della filiera.

Dopo vari interventi il Presidente pone a votazione gli argomenti sopra esposti.

**L'ASSEMBLEA**

Ascoltata la relazione che precede,

Visti gli atti d'Ufficio,

Vista la proposta di modifica dell'art. 5 del disciplinare D.O.C.G. Colline Teramane ( vedi all. " B" )

Viste le disposizioni relative alle modifiche da apportare ( Decr. 7 Nov. 2012 pubblicato in G.U. n° 275 del 24.11.2012) ;

**ALL'UNANIMITA'**


con voti espressi per alzata di mano pari a : 235,98 voti su un totale di 402,53 ed una percentuale di 58,62%,

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il verbale della seduta precedente;
- 2) Di approvare le modifiche proposte all'art. 5 del Disciplinare delle denominazione tutelata D.O.C.G. Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, il tutto come da allegati contrassegnati con le lettere "A" e "B" facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di delegare il Presidente Dott. Alessandro Nicodemi, legale rappresentante del Consorzio di Tutela Montepulciano D'Abruzzo Colline Teramane, a quanto necessario per lo scopo, ivi comprese tutte le azioni, istanze e partecipazioni varie dinanzi agli Uffici Regionali e Ministeriali e a tutto quanto occorre per eventuali richieste di documentazione, atti, e dichiarazioni, nulla escluso ed eccettuato, il tutto con premessa di rato e valido sin d'ora.

Alle ore 21,30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci alcuna richiesta in tal senso, la seduta viene tolta.

Il Segretario  
( Rosa Gianfranco )



Il Presidente  
( Dott. Alessandro Nicodemi )

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

Verbali Assemblee


C.F./P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E OPERATIVA E UFFICI: Via Carlo Lerici, 3 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -


E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: http://www.collineteramane.com

ALL. 14



PRESENZE, VOTI E PERCENTUALI DI RAPPRESENTATIVITA' NELL'ASSEMBLEA DEL  
 09/10/2013

Socio	VOTI	%
SOC. AGRICOLA ANFRA	4,27	1,06
Azienda Agricola Ausonia di Binelli Simone	0,00	0,00
SOC. AGR. CERULLI IRELLI SPINOZZI S.r.l.	30,51	7,58
CERULLI IRELLI S.s.	1,52	0,38
AZ. AGRICOLA MASCIARELLI	7,07	1,76
AZ. AGRICOLA DE ANGELIS CORVI CORRADO	2,33	0,58
AZ. AGRICOLA FARAONE GIOVANNI	1,65	0,41
AZ. FARNESE S.R.L.	55,11	13,69
LEPORE GASPARE AZ. VITIVINICOLA S.n.c.	5,57	1,38
LEPORE LUIGI EREDI AZ. AGR.	4,48	1,11
AZIENDA AGRICOLA MONTI DI MONTI EMILIA E PUZIELLI ELIDE-SOCIETA' AGRICOLA -S.S.	7,57	1,88
AZ. AGR. BRUNO NICODEMI	16,18	4,02
AZ. AGRICOLA RODEA	65,58	16,29
SAN LORENZO VINI Az. Agr. S.s.	10,80	2,68
AZ. AGRICOLA SANTONE MASSIMO	20,03	4,98
AZ. TENUTE BARONE VALFORTE	3,31	0,82
<b>TOTALE PARTECIPANTI</b>	<b>235,98</b>	<b>58,62</b>
<b>TOTALE SOCI</b>	<b>402,53</b>	<b>100</b>





ALL. B.

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA  
"MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE"**

La presente copia, composta di n. 3 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 18 NOV. 2013

Il Responsabile dell'Ufficio  
dott. Giovanni ANCARANO

Approvato DOC con	DPR	24.05.1968	G.U. 178 – 15.07.1968
Approvato DOCG con	DM	20.02.2003	G.U. 54 – 06.03.2003
Modificato con	DM	30.10.2007	G.U. 266 - 15.11.2007
Modificato con	DM	20.11.2009	G.U. 281- 02.12.2009
Modificato con	DM	30.11.2011	Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

<i>Versione vigente</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione	<i>Proposta di modifica</i> Articolo 5 Norme per la vinificazione
<p><i>Omissis</i></p> <p>La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.</p> <p>Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia.</p> <p>Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%.</p> <p>Non è consentita la pratica dell'arricchimento.</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.</p> <p><b>Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento/ affinamento obbligatorio di almeno un anno.</b></p> <p>Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre da 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.</p> <p>Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a tre anni, <b>di cui almeno un anno in botti di rovere o castagno</b>, può portare in etichetta la menzione "riserva".</p> <p>Il periodo di invecchiamento/affinamento anche per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.</p> <p>È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%.</p> <p>Non è consentita la pratica dell'arricchimento.</p>



*[Handwritten signatures]*

76





RELAZIONE TECNICA


RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP/DOCG "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE", AI SENSI DEL D. LGS. N. 61/2010 E DECRETO 7 NOVEMBRE 2012.

**1. Alcuni dati produttivi della DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e motivazioni alla base della richiesta di modifica dell'Art.5 del disciplinare.**

Nata nel 1995 come sottozona della DOC Montepulciano d'Abruzzo, la denominazione di origine controllata e garantita **Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane** è stata riconosciuta con Decreto 20 febbraio 2003. Essa è tuttora l'unica DOCG regionale.

Sebbene inizialmente la produzione della DOCG abbia risentito sia in termini quantitativi che di visibilità della "ingombrante" presenza di una delle più grandi ed importanti DO nazionali ossia il Montepulciano d'Abruzzo, grazie ad un attento lavoro sul territorio, in vigna ed in cantina, portato avanti da operatori convinti delle proprie capacità e soprattutto consapevoli delle notevoli potenzialità del prodotto, in pochi anni essa è riuscita ad affermarsi sui principali mercati di riferimento, comunitari ed internazionali, diventando uno dei punti di riferimento dell'enologia abruzzese.

Attualmente la coltivazione interessa circa 150 ettari di superficie rivendicata, da cui si ricavano mediamente circa 7.000 hl di prodotto finito. Come si potrà notare dalla tabella sottostante, la produzione della DOP/DOCG in oggetto ha raggiunto livelli più che soddisfacenti e, considerate le difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, sono motivo di buona soddisfazione sia in termini di qualificazione dell'immagine che di redditività per le numerose aziende teramane impegnate.



*[Handwritten signature]*  
1

Trattasi di una denominazione di grande prestigio per i produttori teramani e per l'Abruzzo nel suo insieme che, attraverso importanti riconoscimenti (Tre Bicchieri, 5 Grappoli, ecc.), hanno dato ampia dimostrazione della qualità raggiunta dalle proprie produzioni. Oggi i vini a DOCG Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane raggiungono i più importanti e qualificati mercati di tutto il mondo e sono apprezzati dalla critica di settore ma quel che più conta, dai consumatori attenti alla qualità, al rispetto della tipicità e del territorio.

#### - Considerazioni

Le nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti, e la difficile situazione di mercato che caratterizza da tempo il settore vitivinicolo nazionale, impongono ai produttori teramani ed in particolare alla sua più prestigiosa denominazione di origine il "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" di compiere una scelta importante, quella di ridurre di un anno l'invecchiamento/affinamento della tipologia base, che se da un lato potrebbe apparire come una diminutio dell'immagine del prodotto di fatto essa è tesa a soddisfare al meglio le esigenze della distribuzione e del consumatore internazionale, limitando determinati effetti negativi derivanti dalla difficile congiuntura internazionale.

La riduzione del periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio della tipologia "base", che non andrebbe assolutamente a modificare in senso negativo il livello qualitativo del prodotto, si rende necessaria per dare alle aziende maggiore elasticità nei termini di consegna dei prodotti, una migliore risposta alle esigenze dei distributori e soprattutto a soddisfare le esigenze del consumatore internazionale che da tempo tende a privilegiare vini più "freschi", tipici, fortemente legati al territorio e alle peculiarità del vitigno.

Detta modifica si presenta in linea con le scelte di qualità che il Consorzio di Tutela delle Colline Teramane intende perseguire e non appare in contrasto con le norme nazionali vigenti.

*Si allega la proposta di modifica (in forma sinottica) dell'Art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane".*

La presente copia, composta di n. 2 facciate, è conforme all'originale.  
Pescara, il 18 NOV 2013

Il Responsabile dell'Ufficio  
dott. Giovanni ANCARANO

